

N. TAR	2015 – 031
N. PROTOCOLLO	63406 DEL 29.5.2015
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI INTERPROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Regolamento (UE) 2015/832 che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento (UE) n. 1239/2013 sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese mediante importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia o di Taiwan, e che dispone la registrazione di tali importazioni.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sul regolamento (UE) 2015/832, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 132 del 29.5.2015, relativamente al quale si evidenzia che, a decorrere dal 30 maggio 2015,

- ✓ a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del reg.to (CE) n. 597/2009, è aperta un'inchiesta volta ad appurare se le importazioni nell'Unione di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle (con spessore non superiore a 400 micrometri) del tipo impiegato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 e ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501 31 00 82, 8501 31 00 83, 8501 32 00 42, 8501 32 00 43, 8501 33 00 62, 8501 33 00 63, 8501 34 00 42, 8501 34 00 43, 8501 61 20 42, 8501 61 20 43, 8501 61 80 42, 8501 61 80 43, 8501 62 00 62, 8501 62 00 63, 8501 63 00 42, 8501 63 00 43, 8501 64 00 42, 8501 64 00 43, 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 32, 8541 40 90 33), provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia o di Taiwan, eludono le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013;
- ✓ ai fini di un'eventuale riscossione retroattiva dei dazi compensativi, **le predette importazioni devono essere sottoposte a registrazione - per un periodo di nove mesi** - a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, e dell'articolo 24, paragrafo 5, del reg.to (CE) n. 597/2009.

Si raccomanda che la registrazione in parola venga effettuata tenendo conto degli elementi utili a garantire l'individuazione ed il recupero dei maggiori diritti eventualmente dovuti, così come indicato con nota prot.n.120 dell' 11.1.2005 (Tar 2/2005) richiamata da ultimo con la nota della DCGT prot. n. 38392-RU del 31/3/2011, e si prega di informare gli uffici interessati per l'adozione delle idonee misure.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura del reg.to di esecuzione (UE) 2015/832 allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim
f.to Dott.ssa Cinzia Bricca

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93”